



- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 7458 del 22 luglio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto della domanda di nulla osta per assunzione decreto flussi 2010

[Corsi d'Inglese a Roma](#)

Entro il 10/09 Corsi di Inglese a soli 100 € al mese. Richiedi info!

WsiRoma.it/Offerta_Last_Minute/

Like

Unsolomondo Cgil
Modena, Immigrazione



Scegli Tu! ▶

Imparare l'Inglese

Online

 [English-town.com/Offe...](http://www.english-town.com/offerta)

30 Classi di Conversazione
Online, Ultimi Giorni a 1€-
Iscriviti Ora!



Working Holiday

Australia

 www.gostudy.it

Sfrutta al meglio questo
Visto: Scopri i Servizi
Gratuiti Go Study!



Scegli Tu! ▶

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8930 del 2012, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Cassio, con domicilio eletto presso Valerio Cassio in Roma, piazza Melozzo Da Forlì, 9;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Viterbo, U.T.G. - Prefettura di Viterbo;

per l'annullamento

del provvedimento del 27.4.2011 dello Sportello Unico per l'immigrazione di Viterbo, del 27.4.2012, di rigetto della domanda di nulla osta per assunzione, nell'ambito del decreto flussi 2010, presentata dalla signora ***** per per la sig.ra *****

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la signora Ianni espone di aver presentato istanza di assunzione per lavoro

subordinato ai sensi del decreto flussi 2010 in favore della signora *****; che in data 28.3.2011 lo Sportello Unico inoltrava il preavviso di rigetto per reati ostativi all'ingresso a carico della cittadina extracomunitaria; che in data 20 luglio 2012 la sig.ra ***** riceveva comunicazione da parte dello Sportello Unico della intervenuta chiusura della pratica, a causa dell'esistenza di reati ostativi a carico della cittadina straniera.

Tanto premesso, la ricorrente impugna quest'ultimo provvedimento, a lei indirizzato, con cui lo Sportello Unico ha negato il nulla osta per l'assunzione della sig. ra *****.

Il diniego è motivato – come si è anticipato - sulla base della esistenza di reati ostativi all'ingresso, che secondo la ricostruzione di parte ricorrente consisterebbero in un precedente penale ostativo a carico della straniera, per il reato di cui all'art. 495 c.p.

La ricorrente, quindi, in primo luogo chiede di essere rimessa in termini, in considerazione delle sue gravi condizioni di salute che le hanno impedito di avere contezza del provvedimento impugnato.

Nel merito chiede l'annullamento del provvedimento per violazione dell'art. 5, commi 5 e 6 del [d.lgs. 286/98](#) e per eccesso di potere per insufficienza della motivazione.

L'avvocatura dello Stato, costituitasi per l'amministrazione intimata, ha depositato una memoria nella quale ha riferito che da accertamenti esperiti dalla Prefettura di Viterbo è risultato a carico della straniera in questione una denuncia per i reati di cui agli artt. 648, 494, 495 c.p. del 2006 per essere stata rintracciata con documenti recanti una falsa identità. Riferisce inoltre che con queste generalità la medesima straniera era stata anche espulsa. Sostiene pertanto la difesa dello Stato che l'istanza della ricorrente non poteva essere accolta in quanto il parere della questura è stato di segno negativo per la mancanza dei requisiti soggettivi del lavoratore straniero e che la sanatoria ex l. 102/2009, alla quale pure si fa riferimento nel ricorso, non era in realtà mai stata formalizzata.

L'istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame all'udienza del 4 dicembre 2012.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Va in primo luogo accolta l'istanza di remissione in termini presentata dalla ricorrente sulla base delle documentate sue gravi condizioni di salute fisica e psichica (v. certificato medico in atti) che le hanno impedito di avere tempestiva conoscenza del provvedimento impugnato, notificatole per compiuta giacenza.

Occorre premettere, prima di procedere all'esame del merito delle censure, che la procedura per l'assunzione nominativa di un lavoratore extracomunitario non presente sul territorio italiano nell'ambito del c.d. decreto flussi (con i quali il Governo definisce annualmente il numero di cittadini stranieri che possono fare ingresso regolarmente in Italia per ragioni di lavoro e per altre cause) è articolata in vari passaggi che vedono di volta in volta l'iniziativa procedimentale in capo al datore di lavoro e al lavoratore straniero.

In primo luogo, infatti, il datore di lavoro italiano deve presentare richiesta nominativa di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede l'impresa o dove avrà luogo la prestazione lavorativa (art. 22 d.lgs. 286/98). Lo Sportello unico, acquisito il prescritto parere del Questore e quello della Direzione Provinciale del Lavoro, che sono entrambi vincolati, rilascia entro 40 giorni il nulla osta all'assunzione, nel rispetto dei limiti numerici di cui al decreto flussi e trasmette la documentazione agli Uffici consolari, i quali a loro volta rilasciano il visto di ingresso allo straniero.

Una volta giunto in Italia, lo straniero deve recarsi con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno. Egli deve quindi presentare – sempre presso

lo Sportello Unico – richiesta, indirizzata al Questore, di rilascio del permesso di soggiorno (art. 5 d.lgs. 286/98) e quindi inviare per posta con raccomandata A.R. la suddetta richiesta con il prescritto kit alla Questura.

Il lavoratore straniero verrà, quindi, convocato dalla Questura, dove dovrà presentarsi per i rilievi fotodattiloscopici e il rilascio del permesso di soggiorno, da effettuarsi entro il termine di 20 giorni.

Appare dunque chiaro da quanto si è detto che mentre la prima fase, concernente il rilascio del nulla osta all'assunzione, è di iniziativa del datore di lavoro italiano e si svolge dinanzi allo Sportello Unico, la seconda fase, relativa al rilascio del permesso di soggiorno, richiede la presentazione della richiesta da parte del lavoratore extracomunitario al Questore.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dello Sportello Unico per l'immigrazione, pur essendo impropriamente definito nel ricorso come di rilascio del permesso di soggiorno, ha ad oggetto in realtà il diniego dell'istanza della datrice di lavoro, attuale ricorrente, di rilascio del nulla osta per l'assunzione della sig.ra *****, diniego motivato sulla base di un parere negativo della questura competente per l'esistenza di "reati ostativi all'ingresso".

E' per tali ragioni che sussiste la legittimazione della ricorrente.

Nel merito, il ricorso va accolto per il vizio di difetto di motivazione.

Risulta infatti che il provvedimento impugnato sia motivato unicamente sulla base della generica sussistenza di "reati ostativi all'ingresso".

Solo nel corso del giudizio l'amministrazione ha riferito che la sig.ra *****, che la ricorrente intendeva assumere, era stata denunciata per i reati di cui agli artt. 648, 494 e 495 c.p. per aver dichiarato false generalità.

Tuttavia, il titolo di reato per il quale ella risulta essere stata condannata con sentenza n. 6104/2012 del 20 marzo 2012 del Tribunale penale di Roma, depositata dalla difesa della ricorrente, è il reato di cui all'art. 483 c.p. (falso ideologico commesso da privati).

La condanna oltre ad avere oggetto un reato diverso da quelli menzionati dalla amministrazione nelle sue difese è anche successiva alla stessa adozione del provvedimento (27.4.2011), che pertanto è stato assunto quando non era ancora stato giudizialmente accertata la colpevolezza della signora *****.

Sempre solo negli atti di causa è emerso che la ***** era stata espulsa, ma di detta circostanza non si fa menzione nel provvedimento impugnato.

In conclusione, dunque, il ricorso va accolto e il provvedimento annullato per la genericità della motivazione.

Le spese possono essere compensate considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **accoglie**.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lunedì, 22 Luglio 2013

[Permesso di Soggiorno](#)

 PagineBianche.it/PermessoSoggiorno

Sei Straniero? Serve il Permesso? Scopri
come Ottenerlo!



Scegli Tu! ▶

News



[I profughi della Siria saranno accolti in Svezia](#)

Il governo svedese attraverso la portavoce Annie Homblad ha reso noto che tutte le domande dei richiedenti asilo dei ...

[Leggi tutto »](#)

[Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi](#)

Sulla gazzetta ufficiale del 26 agosto 2013 è stato pubblicato il decreto del 16 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e ...

[Leggi tutto »](#)

[Università Ca' Foscari, ecco il Welcome Kit](#)

La cultura è un diritto di tutti e tutti devono avere la possibilità di poter studiare là dover ritengono opportuno ...

[Leggi tutto »](#)

Lo straniero soggiornante di lungo periodo non può essere escluso dalla professione di consulente del lavoro

Con l'ordinanza cautelare del del 29 agosto 2013, il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro ha ordinato al al Ministero del ...

[Leggi tutto »](#)

Lavoro nella P.A. anche per immigrati con permesso di soggiorno

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 20.8.2013 il prossimo 4 settembre entrerà in vigore la legge ...

[Leggi tutto »](#)

Sbarchi immigrati. Siracusa come Lampedusa

Anche con le avverse condizioni meteo nelle ultime ore sono stati soccorsi dalla Guardia costiera al largo di Siracusa&...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)

- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)



Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891